

- (6) L'esperienza ha inoltre dimostrato che il contenuto del documento del fornitore potrebbe essere semplificato al fine di garantire una maggiore flessibilità nella commercializzazione dei materiali CAC in ciascuno Stato membro. Quando il documento del fornitore contiene meno informazioni, risulta più facile per il fornitore ridurne le dimensioni in modo da poterlo apporre ai materiali CAC da commercializzare. Per questo motivo, la fornitura di informazioni in merito alla quantità di materiali CAC commercializzati e allo Stato membro nel quale i materiali CAC sono stati prodotti, nei casi in cui questo sia diverso dallo Stato membro nel quale il documento del fornitore è stato redatto, dovrebbe essere facoltativa.
- (7) Viste le modifiche che devono essere apportate alle prescrizioni in materia di etichettatura per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e per le piante da frutto di tutte le categorie di commercializzazione, nonché alle prescrizioni relative al documento del fornitore, è opportuno modificare la direttiva di esecuzione 2014/96/UE.
- (8) Al fine di concedere alle autorità competenti e ai fornitori un periodo di tempo adeguato per adattarsi alle nuove prescrizioni, la presente direttiva dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° aprile 2020.
- (9) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere della sezione materiali di moltiplicazione e piante da frutto del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

#### Modifiche della direttiva di esecuzione 2014/96/UE

La direttiva di esecuzione 2014/96/UE è così modificata:

- 1) all'articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

- «4. Il colore dell'etichetta è:
- a) bianco con un tratto diagonale violetto per i materiali di pre-base;
  - b) bianco per i materiali di base;
  - c) blu per i materiali certificati.»;

- 2) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

#### «Articolo 5

#### Documento del fornitore per i materiali CAC

1. Gli Stati membri provvedono affinché i materiali CAC siano commercializzati corredati di un documento redatto dal fornitore in conformità ai paragrafi 2, 3 e 4 («il documento del fornitore»).

Gli Stati membri provvedono affinché il documento del fornitore non sia simile al documento di accompagnamento di cui all'articolo 3, in modo da evitare ogni possibile confusione tra tali documenti.

2. Il documento del fornitore contiene almeno le seguenti informazioni:
  - a) la dicitura «norme e regole UE»;
  - b) il nome dello Stato membro in cui il documento è stato redatto o il relativo codice;
  - c) l'organismo ufficiale responsabile o il relativo codice;
  - d) il nome del fornitore o il suo numero/codice di registrazione rilasciato dall'organismo ufficiale responsabile;
  - e) il numero di serie individuale, il numero della settimana o il numero della partita;
  - f) la denominazione botanica;
  - g) la dicitura «materiali CAC»;
  - h) la denominazione della varietà e, se del caso, del clone. Nel caso dei portainnesti non appartenenti a una varietà: il nome della specie o dell'ibrido interspecifico in questione. Riguardo alle piante da frutto innestate, tali informazioni sono fornite per il portainnesto e per il nastro. Riguardo alle varietà per le quali una domanda di registrazione ufficiale o di privativa per ritrovati vegetali è ancora in sospeso, si indica: «denominazione proposta» e «domanda in sospeso»;
  - i) la data di emissione del documento.

